REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/83 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione relativi alla canapa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, per far sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime dei titoli per i prodotti agricoli, compreso l'elenco dei prodotti per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(3) L'articolo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 prevede la natura e il tipo di informazioni da trasmettere per quanto riguarda la canapa. In particolare stabilisce, tra gli altri, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa e di informare la Commissione sulle sanzioni applicate o sulle misure adottate a seguito delle irregolarità constatate. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e tenuto conto del fatto che non è necessario imporre un obbligo di comunicazione sistematica e annuale di tali informazioni che gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione su richiesta, tali obblighi di comunicazione non dovrebbero pertanto più sussistere. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» ([3]).

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per quanto riguarda la canapa, le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;».

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj).

([3]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» [COM(2023) 168 final, 16.3.2023].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN